



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

STRUMENTI

LA DISCIPLINA FISCALE DEL CAPITAL GAIN

Data ultimo aggiornamento:

09 aprile 2018

Ultimi documenti considerati:

Legge 27 dicembre 2017 n. 205

INDICE

LA DISCIPLINA FISCALE DEL CAPITAL GAIN

1. PREMESSA	2
2. CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	2
2.1 Ipotesi assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate	4
2.2 Verifica del superamento della soglia di qualificazione.....	5
3. CESSIONI DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	7
4. CESSIONI DI DIRITTI	9
5. GLI ASPETTI FISCALI	10
5.1 Regime applicabile agli atti di realizzo a partire dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018	10
5.2 Regime applicabile agli atti di realizzo a partire dal 01.01.2019	14
6. CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ESTERE	15
7. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	17
7.1 Determinazione del costo di acquisto	17
7.2 Rateazione del corrispettivo.....	19
7.3 Il valore del diritto di opzione.....	20
7.4 Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni	21
7.5 Casi particolari e chiarimenti ministeriali.....	23
8. PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI	25
9. IMPOSTE INDIRETTE	25
9.1 Imposta sul valore aggiunto	26
9.2 Imposta di registro	27
9.3 Imposta di bollo	27
9.4 Tobin tax	28

LA DISCIPLINA FISCALE DEL CAPITAL GAIN

a cura di CLA Consulting s.r.l.

N.B. Le parti evidenziate in giallo sono quelle che contengono gli aggiornamenti più recenti.

1. PREMESSA

Al di fuori del regime dell'impresa, la cessione a titolo oneroso¹ di partecipazioni può determinare, ai fini IRPEF, in capo ai relativi beneficiari, il conseguimento di proventi classificabili tra i redditi diversi (ex articolo 67 del TUIR)².

Sono interessati da questa previsione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche residenti che non esercitano attività di impresa, lavoro autonomo o dipendente.
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.
- gli Enti non commerciali ai sensi del articolo 73 co. 1 lett. c del TUIR (Enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato);
- i soggetti non residenti, con o senza stabile organizzazione in Italia, nel caso in cui la cessione della partecipazione venga effettuata nel territorio nazionale (con conseguente rilevanza territoriale dell'operazione ai fini IRPEF in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 del TUIR).

Al fine di delineare il trattamento fiscale applicabile al *capital gain* derivante dalle cessioni di quote societarie, è necessario distinguere tra:

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate o non qualificate) in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "Paesi black-list").

Come vedremo nel dettaglio nei successivi paragrafi, recenti provvedimenti hanno introdotto importanti modifiche al trattamento fiscale applicabile in occasione delle cessioni di partecipazioni. In particolare:

- **per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018:** il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato in misura pari al **58,14%** il livello di tassazione applicabile;
- **per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non) realizzate dal 1 gennaio 2019:** la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha omogeneizzato il trattamento fiscale applicabile prevedendo, in entrambi questi casi, l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota pari al **26%**.

2. CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Le cessioni qualificate riguardano le partecipazioni possedute in:

¹ Per "cessione a titolo oneroso" devono intendersi le operazioni di compravendita (sia a pronti che a termine) e le permutate. Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del TUIR, gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti d'azienda, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso.

² Si parla di capital gain quando siamo di fronte a plusvalenze derivate da cessione di partecipazioni (a titolo oneroso) realizzate da persone fisiche residenti purché non siano conseguite nell'esercizio di impresa, all'interno di un rapporto di lavoro dipendente o nell'esercizio di arti e professioni.

- società di capitali;
- enti commerciali;
- società ed enti non residenti;
- società di persone.

Da quanto sopra emergono tre esclusioni, ovvero:

- le cessioni di quote di partecipazione in associazioni professionali³ (articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR);
- le cessioni di quote di partecipazioni in enti non commerciali (per queste cessioni la plusvalenza rientra sempre tra le cessioni non qualificate);
- le cessioni di azioni di risparmio (considerate sempre come operazioni non qualificate).

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, per considerare "qualificata" una cessione di partecipazioni è necessario fare riferimento ai diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. Al riguardo, la relazione ministeriale al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha precisato che questo criterio "ovviamente vale solo per gli enti quali le società di capitali, forniti di organo assembleare". Per gli altri soggetti, invece, è necessario fare riferimento al criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio. In sintesi, i criteri da seguire per classificare una partecipazione tra quelle di tipo qualificato fanno riferimento, alternativamente:

- per le società di capitali: alla percentuale di diritti di voto;
- per le società di persone: alla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio.

Esistono poi casi particolari, come quelli relativi alle azioni privilegiate senza diritto di voto, in cui il criterio del patrimonio vale anche per le società di capitali.

Le percentuali da adottare per i casi comuni sono rappresentate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	QUOTATE	NON QUOTATE
Società di capitali – azioni/quote con diritto di voto	2%	20%
Società di capitali – azioni/quote senza diritto di voto	5%	25%
Società di persone		25%

Ai fini della determinazione del superamento della percentuale minima di partecipazione o dei diritti di voto, è necessario tenere in considerazione anche i titoli o i diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (a titolo esemplificativo *warrants* di sottoscrizione e di acquisto,

³ Questa esclusione è presente anche nella disposizione che disciplina le partecipazioni non qualificate (articolo 67, comma 1, lettera *c-bis* del TUIR).

opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti di opzione ai sensi degli articoli 2420-bis e 2441 del codice civile, obbligazioni convertibili).

Con riferimento alle modalità con cui verificare il superamento della soglia di “qualificazione” per le partecipazioni intestate fiduciariamente e possedute dal fiduciante (persona fisica) in parte a titolo di piena proprietà e in parte a titolo di nuda proprietà (e, in quest’ultimo caso, prive del diritto di voto), nella risoluzione 1° agosto 2008 n. 332/E, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di:

- ai fini del calcolo della percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria: considerare anche le partecipazioni possedute a titolo di usufrutto da parte del fiduciante ovvero le partecipazioni che, seppur possedute dal fiduciante a titolo di nuda proprietà, riconoscono a quest’ultimo il diritto di voto nell’assemblea della società partecipata;
- ai fini della verifica del superamento della partecipazione al capitale della società: sommare al valore di partecipazione al capitale della società partecipata la percentuale di partecipazione a titolo di nuda proprietà valorizzata in base ai criteri previsti dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 113.

In caso di cessione della nuda proprietà di titoli azionari, è necessario verificare, ai fini della qualificazione della partecipazione ceduta, a quale soggetto spetti il diritto di voto. In particolare:

- nell’ipotesi ordinaria: (disciplinata dall’articolo 2352 del codice civile): il diritto di voto spetta all’usufruttuario. Pertanto, ai fini della qualificazione della nuda proprietà ceduta, assumono rilevanza le percentuali di partecipazione al capitale previste dall’articolo 67, comma 1, lettera c, del TUIR (5% o 25% a seconda che le azioni siano o meno negoziate in mercati regolamentati)⁴;
- nell’ipotesi contraria: i diritti di voto spettano al nudo proprietario e, pertanto, ai fini della qualificazione della nuda proprietà assumono rilevanza le percentuali di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (2% o 20% a seconda che le azioni siano o meno negoziati in mercati regolamentati).

2.1 Ipotesi assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate

Sono assimilate alla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, TUIR):

- (in ogni caso, per presunzione assoluta) le cessioni degli strumenti finanziari:⁵
 - a) assimilati alle azioni in quanto aventi una remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi (ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a del TUIR)⁶;
 - b) non rappresentativi di una partecipazione al capitale o al patrimonio della società.

⁴ L’operazione è assimilabile nella sostanza alla cessione di azioni privilegiate senza alcuna rilevanza delle percentuali dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria)

⁵ Sono escluse dalla disciplina del capital gain le cessioni degli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che non rappresentano una partecipazione al capitale o patrimonio dell’emittente (questi proventi, infatti, rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni delle lettere *c-ter* e *c-quinquies* del citato articolo 67 del TUIR).

⁶ Al riguardo, nella circolare 13 febbraio 2006 n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora la remunerazione degli strumenti finanziari sia costituita in parte da interessi e in parte sia collegata ai risultati economici della società non trova applicazione l’assimilazione alle azioni. Pertanto, occorrerà verificare se lo strumento finanziario possa essere assimilato ai titoli obbligazionari o a quelli atipici.

A titolo esemplificativo sono tali:

- gli strumenti finanziari emessi a fronte di un apporto di capitale solo se di valore superiore al 5% (se la società è quotata) o al 25% (se la società non è quotata) del patrimonio netto contabile della società emittente;
- (in ogni caso) gli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero in mancanza di un apporto;
- i titoli obbligazionari aventi una remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di una società dello stesso gruppo o di un affare;
- le cessioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (con apporto di capitale e/o capitale e lavoro da parte dell'associato) se superiori:
 - al 5% del patrimonio netto contabile dell'associante alla data di stipula del contratto (se l'associante è una società quotata) ovvero al 25 % (se l'associante è una società non quotata)⁷;
 - al 25% dell'ammontare della sommatoria tra le rimanenze finali e il costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto del fondo ammortamento) se l'associante è in contabilità semplificata (ai sensi dell'articolo 66 del TUIR);
- le cessioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e rappresentativi di una partecipazione al patrimonio della società emittente in misura superiore al 5% o al 25% a seconda che essa sia o meno quotata in mercati regolamentati (a titolo esemplificativo sono tali gli strumenti finanziari con apporto di capitale superiore al 5% o al 25% del patrimonio netto contabile della società emittente).

2.2 Verifica del superamento della soglia di qualificazione

Il superamento della soglia della “qualificazione” deve essere verificato considerando tutte le cessioni effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti, pur se ricadenti in periodi d'imposta diversi⁸. Pertanto, se successivamente alla cessione di una partecipazione non qualificata, dovessero essere effettuate ulteriori cessioni nell'arco dei dodici mesi successivi alla cessione stessa tali da determinare il superamento delle soglie rilevanti ai fini della qualificazione, la cessione deve considerarsi di tipo qualificato.

In particolare, ai fini della verifica della natura (qualificata o non qualificata) della partecipazione ceduta, è necessario fare riferimento (circolare 10 dicembre 2004 n. 52/E):

- in caso di cessione di azioni acquisite a seguito di conferimenti non proporzionali: alla percentuale di capitale sociale ovvero ai diritti di voto spettanti nell'assemblea ordinaria;

⁷ In particolare, con riferimento alle plusvalenze relative alla cessione di contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza stipulati con associanti non residenti, la circolare 18 gennaio 2006 n. 4/E ha chiarito che qualora la remunerazione dei contratti stipulati con società estere sia deducibile dal reddito dell'associante ovvero nel caso in cui non sia dimostrabile l'indeducibilità della stessa, la cessione del contratto da sempre origine ad una plusvalenza qualificata, indipendentemente dalla circostanza che il valore dell'apporto sia di capitale abbia o meno superato le previste percentuali.

⁸ Articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR

- in caso di cessione di quote di S.r.l. a cui sono attribuiti particolari diritti amministrativi (ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile⁹): alla percentuale di capitale sociale ovvero ai diritti di voto spettanti nell'assemblea ordinaria;
- in caso di cessione di azioni con voto limitato (ai sensi dell'articolo 2351, comma 3, del codice civile):¹⁰ alla effettiva percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;¹¹
- in caso di cessione di azioni prive del diritto di voto per cause non legate alla natura del titolo ma alla posizione soggettiva dell'azionista (ad esempio: azioni proprie possedute tramite la controllata ovvero per omessa comunicazione alla Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 giugno 1974, n. 216): considerando anche le azioni occasionalmente prive di questo diritto (e ciò in quanto l'articolo 67 del TUIR fa riferimento al diritto di voto "esercitabile" in assemblea ordinaria).¹²

Nell'ipotesi di contestuale possesso di azioni ordinarie e di strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di capitale, la verifica del superamento delle soglie rilevanti ai fini della qualificazione deve essere effettuata separatamente, ovvero considerando:

- per le azioni: il superamento della percentuale di partecipazione al capitale o la percentuale dei diritti di voto;
- per gli strumenti finanziari partecipativi: il superamento della percentuale di partecipazione al patrimonio.

Allo stesso modo, in caso di possesso di azioni ordinarie e di strumenti finanziari non rappresentativi di quote di patrimonio (considerate già a priori qualificate), il superamento della soglia della qualificazione deve essere verificata con riferimento alle sole azioni ordinarie.

Esempio 1

13.05.2018	Acquisto del 7% della Alfa S.r.l.
20.06.2018	Acquisto del 8% della Alfa S.r.l.
10.08.2018	Cessione del 7% della Alfa S.r.l.
10.11.2018	Acquisto del 10% della Alfa S.r.l.
31.12.2018	Cessione del 15% della Alfa S.r.l.

Alla data del 31.12.2018 è stato ceduto (nei 12 mesi) il 22% della società. Tuttavia, non è mai stata raggiunta (anche per un solo giorno) la percentuale di possesso pari al 20%. Pertanto, nel caso ipotizzato, tutte le cessioni effettuate devono essere considerate non qualificate.

⁹ Relativamente alle società a responsabilità limitata l'articolo 2468 del codice civile riconosce :

- che "... se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento" (comma 2);

- "... la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili" (comma 3).

¹⁰ Articolo 2351, comma 3, del codice civile : "lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti".

¹¹ In questo senso: circolare Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005, n. 10/E, paragrafo 6.2.

¹² Circolare Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005, n. 10/E, paragrafo 6.3.

Esempio 2

10.07.2017	Acquisto del 20% della Beta S.n.c.
10.12.2017	Acquisto del 20% della Beta S.n.c.
14.02.2018	Cessione del 15% della Beta S.n.c.
30.11.2018	Cessione del 10% della Beta S.n.c.

Nell'ipotesi sopra descritta si sono verificati entrambi i presupposti necessari per determinare una cessione di partecipazioni "qualificata", ovvero:

- è stata raggiunta la percentuale di possesso prevista per definire la partecipazione come "qualificata" (partecipazione al capitale sociale superiore al 25%);
- è stata ceduta, nell'arco di 12 mesi, una percentuale "qualificata" di partecipazioni pari al 25% del capitale sociale.

3. CESSIONI DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

La nozione di partecipazione non qualificata è individuata dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR in via residuale rispetto alla nozione di partecipazione qualificata. In concreto, tutte le cessioni di azioni e quote che non rientrano nel sistema c.d. "qualificato" rientrano in quello c.d. "non qualificato".

Pertanto, devono essere considerate "non qualificate" le cessioni di:

- partecipazioni in società di capitali fino al 20%;
- partecipazioni in società di persone e in società di capitali prive del diritto di voto fino al 25%;
- partecipazioni in enti non commerciali;
- partecipazioni rappresentate da azioni di risparmio.

Viceversa, sono sempre escluse le cessioni di partecipazioni in associazioni professionali.

Oltre a quanto sopra, sono assimilate alle cessioni di partecipazioni non qualificate:

- le cessioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (con apporto di capitale e/o capitale e lavoro);
- le cessioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e rappresentativi di una partecipazione al patrimonio della società;

non superiori ai limiti individuati in precedenza per l'individuazione delle partecipazioni qualificate.

4. CESSIONI DI DIRITTI

La disciplina della cessione delle partecipazioni (sia qualificate sia non qualificate) ricomprende anche “*le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni*”. In particolare, ai fini della determinazione della percentuale ceduta (qualificata o meno), la norma prevede la necessità di fare riferimento alle “*percentuali potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni*”.

In virtù di quanto sopra, la determinazione delle percentuali cedute deve essere effettuata facendo riferimento all'ammontare dei diritti di voto o della parte di patrimonio che possono essere acquisiti esercitando il diritto acquistato. Viceversa, non dovrebbe assumere rilevanza, la circostanza che il diritto sia o meno esercitato effettivamente. Il calcolo delle percentuali effettivamente cedute dovrebbe quindi essere effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\% \text{ di cessione} = (K \text{ socio} / K_0) - (K \text{ socio} / K_1)$$

Dove:

K socio = capitale del socio;

K₀ = capitale sociale prima dell'operazione;

K₁ = capitale sociale dopo l'operazione.

Esempio

Si consideri il caso di una S.r.l. con capitale sociale pari a € 40.000 in cui un socio possiede il 50% delle quote. Si ipotizzi, inoltre, la delibera di un aumento di capitale a 200.000 €, e il socio che possiede il 50% delle quote cede il proprio diritto di opzione. La percentuale ceduta è pari a:

$$(20.000 / 40.000) - (20.000 / 200.000) = 0,50 - 0,10$$

In buona sostanza, il cedente che, prima dell'operazione possedeva una partecipazione al capitale pari al 50% e successivamente alla stessa possiede una partecipazione al capitale sociale pari al 10% pertanto la cessione deve essere considerata qualificata in quanto supera la soglia prevista dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Per completezza, infine, si precisa che, nella circolare 17 maggio 2000 n. 98/E, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la rinuncia gratuita (vale a dire non a fronte di corrispettivo) all'esercizio del diritto di opzione non costituisce fattispecie imponibile ai sensi del previgente articolo 81 del TUIR (corrispondente al vigente articolo 67).

5. GLI ASPETTI FISCALI

5.1 Regime applicabile agli atti di realizzo a partire dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018

Partecipazioni qualificate

Per effetto della riduzione dal 27,50% al 24% dell'aliquota Ires operata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge finanziaria 2008), al fine di garantire l'invarianza dei livelli di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, il D.M. 26 maggio 2017 ha modificato la quota con cui le plusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni qualificate** disciplinate dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, devono concorrere alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ha stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da soggetti IRPEF:

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, comma 2, del TUIR: non concorrono alla formazione del reddito d'impresa¹³, in quanto esenti, limitatamente al **41,86%** (in luogo del **50,28%**): di conseguenza la plusvalenza è imponibile nella misura del **58,14%** (anziché del **49,72%** che, viceversa, era applicabile alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2017). Le stesse percentuali si applicano alle minusvalenze;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, comma 3, del TUIR: concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura pari al **58,14%** del relativo ammontare (anziché nella misura del **49,72%** che, viceversa, era applicabile alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2017). La stessa misura percentuale si applica alle minusvalenze.

Queste misure percentuali si applicano alle plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate a partire dal **1° gennaio 2018**, a prescindere dal periodo di maturazione dei maggiori valori che determinano la plusvalenza.

In virtù di una specifica disposizione "transitoria" (articolo 2, comma 2, D.M. 26 maggio 2017), è previsto il mantenimento della tassazione con aliquota pari al **49,72%**, per le plusvalenze realizzate anteriormente alla data del **1° gennaio 2018**, anche nell'ipotesi in cui il corrispettivo dovesse essere percepito, in tutto o in parte, successivamente a questa data.

Esempio

Tizio detiene una partecipazione qualificata e perfeziona l'atto di cessione il 20 ottobre 2017, prevedendo l'incasso di una parte del corrispettivo nel 2018. In questa ipotesi la plusvalenza sarà tassata al 49,72% anche se concorrerà alla formazione dell'imponibile nel 2018, ovvero nell'anno in cui è avvenuto il pagamento.

Esempio

Caio possiede una partecipazione qualificata e, pur avendo già incassato una parte del corrispettivo in acconto nel 2017, perfeziona l'atto nel mese di febbraio 2018. In questo caso la plusvalenza sarà determinata nel 2018 nella misura del 58,14% poiché il pagamento dell'acconto non integra il pagamento dell'atto di cessione.

¹³ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, comma 2, del TUIR

Si ricorda, infine, che, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 26 maggio 2017, queste disposizioni non sono applicabili nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 5 del TUIR (ovvero le società di persone e soggetti equiparati)¹⁴.

Partecipazioni non qualificate

Con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate** (diverse da quelle detenute in società residenti in Paesi *black list*) è stato previsto il mantenimento integrale del precedente regime di tassazione.

Pertanto queste operazioni sono soggette all'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al **26%**.

Nello specifico, sono classificabili tra i "redditi diversi di natura finanziaria" assoggettabili all'aliquota del **26%**, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) le seguenti fattispecie impositive:

- **c-bis)**, ovvero le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società indicate all'articolo 5 del TUIR, escluse le associazioni indicate al comma 3, lettera c), e dei soggetti indicati all'articolo 73 del TUIR, nonché di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite le predette partecipazioni, nonché le plusvalenze assimilate derivanti dalle cessioni di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza in cui il valore dell'apporto non sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile e di contratti della stessa natura qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 25% del valore dell'associante;
- **c-ter)**, ovvero le plusvalenze, diverse da quelle indicate alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo. Ai fini dell'imposizione dei redditi diversi sono considerate cessioni a titolo oneroso anche i prelievi delle valute estere dal deposito o conto corrente;
- **c-quater)**, ovvero i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti dai quali deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o di effettuare uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;
- **c-quinquies)**, ovvero le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

¹⁴ In attesa di chiarimenti specifici si deve ritenere che il senso da attribuire a questa previsione sia quello di escludere dalle novità in questione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone, e non anche le cessioni di partecipazioni da parte di società di persone.

Tra le plusvalenze e i redditi delle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto della cessione a titolo oneroso.

Regimi di tassazione applicabili

Nello specifico, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate fino alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora astrattamente applicabili i seguenti differenti regimi, ovvero:

- il regime della “dichiarazione”;
- il regime del “risparmio amministrato”;
- il regime del “risparmio gestito”.

A) Regime della dichiarazione

Il regime della “dichiarazione” rappresenta la modalità di tassazione ordinaria delle rendite finanziarie e trova applicazione nei casi in cui il contribuente consegue i proventi dei suoi investimenti finanziari senza l'ausilio di un intermediario finanziario.

Il regime della dichiarazione prevede il calcolo analitico del risultato (plus/minusvalenza) di ogni singola cessione effettuata dal contribuente nel periodo d'imposta considerato e la liquidazione delle relative imposte nella propria dichiarazione dei redditi.

Inoltre, questa tipologia di tassazione si caratterizza per:

- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze generatesi nello stesso periodo d'imposta ovvero di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti ma non oltre il quarto anno;
- l'obbligo di calcolare separatamente la plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- l'applicazione del metodo del LIFO continuo per la determinazione del costo fiscale delle partecipazioni ai fini della determinazione della plus o minusvalenza¹⁵;
- l'adempimento da parte del contribuente degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.

Il regime in esame è obbligatorio per le cessioni di partecipazioni qualificate mentre per le cessioni di partecipazioni non qualificate rappresenta il regime naturale (che, tuttavia, può essere derogato su opzione del cedente).

B) Regime del risparmio amministrato

Il regime del “risparmio amministrato” (articolo 6 del D.Lgs. 1 novembre 1997, n. 461) è un regime di tassazione opzionale che prevede l'applicazione da parte di un intermediario abilitato di un'imposta sostitutiva pari al 26% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali.

Questo regime trova applicazione a condizione che:

¹⁵ Nella risoluzione 14 marzo 2002, n. 87/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le attività finanziarie che passano dal regime amministrato a quello della dichiarazione, gli intermediari debbano continuare a certificare per ciascuna categoria omogenea di titoli, quote, certificati o rapporti – oltre al valore medio ponderato di acquisto – anche la data media ponderata di acquisto, onde evitare al contribuente difficoltà nel reperimento dei dati relativi ai singoli acquisti effettuati.

- i titoli rappresentativi delle partecipazioni siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali;
- il contribuente opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato.

Nell'ipotesi di opzione per questo regime, l'imposta sostitutiva con aliquota del 26% deve essere determinata su ciascuna plusvalenza realizzata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale i titoli sono depositati in custodia o in amministrazione.

Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto, computando il relativo importo in diminuzione e fino a concorrenza delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere:

- nello stesso periodo d'imposta;
- ovvero, nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze:

- possono essere portate in deduzione (non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo) dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato detenuto dagli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza,
- ovvero, possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

C) Regime del risparmio gestito

Il regime del risparmio gestito (articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) è un regime di tassazione opzionale, in base al quale il contribuente conferisce un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato.

Nello specifico, questo regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni prevede che:

- l'incremento del valore del patrimonio maturato al termine di ciascun periodo d'imposta è assoggettato ad applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% da parte dell'intermediario ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461;
- il risultato negativo della gestione (decremento della massa patrimoniale gestita) conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

Nell'ipotesi di conclusione del contratto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere:

- portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato;
- ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito (purché il rapporto o

deposito in questione sia detenuto dagli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza);

- (ovvero) dedotti dai medesimi soggetti dalle plusvalenze dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi.

5.2 Regime applicabile agli atti di realizzo a partire dal 01.01.2019

Per i redditi diversi realizzati a decorrere dal **1 gennaio 2019**, indipendentemente dal periodo di maturazione, l'articolo 1, commi 999 e seguenti della Legge 205/2017 hanno omogeneizzato il livello impositivo, prevedendo, nell'ipotesi di cessione di qualsiasi tipologia di partecipazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del **26%**¹⁶.

Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avveniva in passato.

- è stato eliminato il problema relativo al cumulo delle cessioni di partecipazioni "non qualificate" ravvicinate che, se cumulate, erano tali da determinare il superamento della soglia di qualificazione¹⁷ (si segnala che, per effetto di queste novità, anche le società semplici saranno tenute ad assolvere l'imposta con aliquota del 26 sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, senza la possibilità di attribuire per trasparenza ai soci la quota parte imponibile – ovvero 49,72% o 58,14% - della plusvalenza);
- i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate potranno confluire in un'unica e indistinta categoria all'interno della quale andranno compensate le eventuali plusvalenze con le minusvalenze (ciò comporta, di riflesso, la venuta meno dell'obbligo di indicare separatamente in corrispondenza del quadro RT le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle non qualificate).

L'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del **26%** esclude ulteriori obblighi impositivi e dichiarativi da parte del contribuente. Da quanto sopra ne deriva:

- a) l'abrogazione del regime della c.d. "dichiarazione dei redditi" previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/97;
- b) la possibilità di adottare una delle modalità di tassazione alternative ovvero il regime del c.d. "risparmio amministrato" (articolo 6 D.Lgs. n. 461/97) o il regime del c.d. "risparmio gestito" (articolo 7 D.Lgs. n. 461/97) anche in caso di possesso di partecipazioni qualificate.

Le modifiche non hanno toccato il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni relative a società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata che, pertanto, continueranno a concorrere per l'intero ammontare alla formazione del reddito imponibile in capo al contribuente.

Relativamente all'individuazione del momento di decorrenza delle sopra citate novità si ricorda che le plusvalenze devono considerarsi "realizzate" nel momento in cui si perfeziona la cessione delle partecipazioni, anche se poi il periodo d'imposta in cui la plusvalenza è tassata è quello in cui viene percepito il relativo corrispettivo. Pertanto:

- a) se la cessione della partecipazione qualificata viene effettuata entro il 31 dicembre 2017 ed entro questa data viene percepito il relativo corrispettivo: la plusvalenza è tassata in misura pari al 49,72% del relativo ammontare;
- b) se la cessione della partecipazione qualificata viene effettuata nel 2017 ma il corrispettivo viene incassato nel 2018: continuerà ad essere applicato il vecchio regime impositivo, ma viene tassata nel 2018;
- c) se la cessione della partecipazione qualificata viene effettuata nel 2018 e nello stesso anno viene percepito il relativo corrispettivo: la plusvalenza è imponibile nel limite del 58,14%;

¹⁶ Queste modifiche sono state operate con la modifica dell'articolo 68 del TUIR e degli articoli 5, 6, e7 del D.Lgs. n. 461/97.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 67, comma 7, TUIR.

d) se la cessione della partecipazione qualificata viene effettuata nel 2018 e il corrispettivo viene incassato nel 2019: la plusvalenza continua ad essere tassata in misura pari al 58,14%.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 68, comma 7, lettera f), del TUIR, in caso di dilazione o rateazione del corrispettivo, ferma restando l'applicabilità del regime impositivo esistente all'atto della cessione, la plusvalenza deve essere ripartita in proporzione tra i vari periodi d'imposta di incasso delle somme,

6. CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' ESTERE

Per le cessioni di partecipazioni possedute in società estere, il relativo trattamento fiscale risulta differenziato a seconda della natura della partecipazione ceduta (qualificata o non qualificata), della residenza della società partecipata e dell'eventuale quotazione della stessa.

Capital gain nelle società black list

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni possedute in società residenti in Stati, Paesi o territori aventi regime fiscale privilegiato (da intendersi, così come previsto dall'articolo 167, comma 4, del TUIR, come gli Stati o territori aventi un livello nominale di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia¹⁸) concorrono alla formazione del reddito complessivo in capo al soggetto cedente in misura integrale, ovvero per il **100%** del relativo ammontare.¹⁹

Nel caso in cui la società partecipata risieda in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata, è indifferente determinare la natura (qualificata o non qualificata) della partecipazione ceduta, poiché in entrambe queste ipotesi, la plusvalenza, sommata algebricamente alle relative minusvalenze, concorre integralmente alla formazione del reddito complessivo in capo al socio cedente.

Per espressa previsione normativa²⁰, la tassazione integrale non è applicabile (e, pertanto, è applicabile il regime ordinario di tassazione) nel caso in cui la partecipazione nel soggetto a regime fiscale privilegiato sia di tipo non qualificato e quotato nei mercati regolamentati.²¹

Con riferimento alle modalità di tassazione del *capital gain* occorre considerare che²²:

- all'atto della cessione, non è sufficiente che lo Stato in cui è localizzata la partecipata ceduta sia considerato a fiscalità ordinaria;
- devono essere tassate integralmente le plusvalenze che sono espressione di eventuali utili sottoposti in anni pregressi a regimi che, secondo i criteri che erano in vigore al momento del realizzo, integrano la nozione di regimi privilegiati (pertanto, secondo l'orientamento che è stato espresso dall'Agenzia delle Entrate, è con i parametri attuali che deve essere valutato anche il passato).

Esempio

In caso di realizzo di una plusvalenza nel corso dell'anno 2017 che sia espressione di utili conseguiti dalla partecipata estera nel corso dell'anno 2014, il trattamento fiscale applicabile alla plusvalenza

¹⁸ Articolo 167, comma 4, del TUIR “*I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*”. Con riferimento alle modalità di individuazione dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato si vedano le circolari Agenzia delle Entrate 04/08/2016 n. 35, paragrafi 3.2 e 3.3 e 29/09/2016 n. 39. Si ricorda che non sono soggette al regime di tassazione integrale degli utili le plusvalenze relative a società residenti in Stati dell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein, quale che sia il relativo livello impositivo nominale.

¹⁹ Ex articolo 68, comma 4, del TUIR

²⁰ Ex articolo 68, comma 4, del TUIR

²¹ In questo caso resta valida l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul capital gain realizzato e l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito.

²² In tal senso si veda la circolare Ag. Entrate 04/08/2016 n. 35, paragrafi 3.2 e 3.3.

dovrà essere individuato applicando i criteri di valutazione previsti per l'individuazione dei paesi *black list* della partecipata allo status che la società partecipata estera aveva nel periodo d'imposta 2014.

La previsione di integrale tassazione delle plusvalenze *black list*, tuttavia, è derogabile nel caso in cui venga dimostrato che le partecipazioni non sono state possedute al fine di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata sin dall'inizio del periodo di possesso.

La dimostrazione di questa causa esimente può essere fornita, alternativamente, attraverso²³:

- un'apposita istanza di interpello probatorio ai sensi dell'articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR;
- mediante segnalazione sostitutiva nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il cedente sia in grado di dimostrare il soddisfacimento della causa esimente prevista dall'articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR (ovvero lo svolgimento, da parte della società estera, di un'effettiva attività industriale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di riferimento):

- la plusvalenza sarà imponibile per l'intero ammontare;
- in capo al soggetto cedente controllante residente nel territorio dello Stato (ovvero ai cedenti residenti sue controllate) sarà riconosciuto un credito d'imposta (ex articolo 165 del TUIR) in ragione delle imposte che sono state già assolte all'estero dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione²⁴. La detrazione del credito d'imposta spetta al netto della parte eventualmente già fruita in sede di distribuzione di dividendi. Questo ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo.

Con riferimento alle modalità di compensazione delle plusvalenze / minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni relative a società *black list* occorre distinguere tra:

- le partecipazioni non qualificate in società a regime fiscale ordinario (o non qualificate quotate, anche in regime fiscale privilegiato);
- le partecipazioni qualificate in società a regime fiscale ordinario;
- le partecipazioni (qualificate e non) in società a regime fiscale privilegiato.

Relativamente a quanto sopra, dalle plusvalenze relative alla prima massa non sarà possibile detrarre le minusvalenze relative alle altre due. In senso analogo, dalle plusvalenze relative alla seconda e terza massa sarà possibile scomputare unicamente le minusvalenze relative, rispettivamente, alla seconda e terza massa.

Capital gain nelle società white list

Se le società sono residenti in uno degli Stati o territori *white list* previsti dall'articolo 168-bis del TUIR sono applicabili le stesse disposizioni previste per la cessione di società italiane e, pertanto:

- se la partecipazione è di tipo qualificato: la plusvalenza è imponibile ai fini IRPEF in misura pari al **58,14%** del relativo ammontare e, in questa misura, concorre alla formazione del reddito complessivo in capo al soggetto cedente;
- se la partecipazione è di tipo non qualificato: la plusvalenza, al netto delle relative minusvalenze, è soggetta ad un'imposta sostitutiva pari al **26%** del totale.

²³ Si ricorda che, in caso di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi, risulta applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, ossia una sanzione nella misura del 10% dei proventi non indicati, con un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 50.000,00.

²⁴ Ex articolo 68, comma 4-bis, del TUIR. A commento si veda la circolare Agenzia delle Entrate 4 agosto 2016 n. 35, paragrafo 3.5.

Anche in questo caso è da segnalare che, a seguito delle novità che sono state introdotte dalla Legge 205/2017, per le cessioni effettuate dal 1 gennaio 2019, verrà meno la distinzione tra cessioni di partecipazioni qualificate e non, tale per cui entrambe le cessioni saranno soggette a tassazione con imposta sostitutiva del **26%**.

7. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

7.1 Determinazione del costo di acquisto

Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni devono essere determinate in base alla differenza tra (articolo 68, comma 6, del TUIR):

- a) il corrispettivo percepito;
- b) il costo (ovvero il valore d'acquisto) aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione (bolli, imposte indirette, commissioni, spese notarili ecc.), con esclusione degli interessi passivi.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, il costo fiscalmente riconosciuto:

- deve essere aumentato in misura corrispondente agli eventuali versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società;
- per le partecipazioni acquisite sulla base di un aumento gratuito del capitale sociale: deve essere determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio (ovvero quelle acquistate prima dell'aumento e quelle acquistate dopo);
- per le partecipazioni acquisite per successione: deve essere determinato assumendo quale costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini di tale imposta (per i titoli esenti dal tributo successorio occorrerà considerare come costo il valore normale alla data di apertura della successione). A tal riguardo, (nella risoluzione 17 aprile 2008 n. 158/E) a seguito dell'introduzione dell'imposta di successione per effetto del D.L. 2 ottobre 2006 n. 262, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:
- per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e prima del 3 ottobre 2006: il costo fiscale da assumere è pari a quello sostenuto dal *de cuius* (così come previsto dalla circolare 19 ottobre 2001, n. 91/E), non potendosi applicare l'articolo 68, comma 6, del TUIR nella parte in cui stabilisce che *"si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione"* (in questo caso, gli eredi possono assumere come costo sostenuto dal *de cuius* il valore da questo rideterminato in base all'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche);
- per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006: nella determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67 del TUIR è necessario fare riferimento, salvo rettifica da parte dell'Ufficio, al valore delle partecipazioni determinato e, quindi indicato nella dichiarazione di successione, con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Infine, nella circolare 19 febbraio 2008 n. 12/E, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto, in presenza di titoli che siano stati dichiarati ai fini dell'imposta di successione (ancorché la stessa non sia dovuta in quanto la quota spettante ad ogni beneficiario non eccede gli importi minimi previsti per l'applicazione dell'imposta), la necessità di assumere quale costo di acquisto dei titoli stessi, il valore

definito ai fini dell'imposta sulle successioni non potendosi optare per l'assunzione del costo sostenuto dal *de cuius*;

- per le partecipazioni acquisite per donazione: deve essere determinato assumendo il costo che avrebbe rilevato in capo al donante;
- per i soci di società soggette ad IRES: deve essere ridotto in misura corrispondente alle somme o al valore normale dei beni da questi ricevuti a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
- per i soci di società di persone (ivi comprese, a differenza di quanto avveniva in passato, quelle immobiliari e finanziarie) e soggetti assimilati (ai sensi dell'articolo 5 del TUIR): deve essere aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio (articolo 68, comma 6, del TUIR)²⁵.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 13 febbraio 2006 n. 6/E, ha chiarito che, in caso di distribuzione di dividendi in natura rappresentati da azioni, nonostante l'ammontare che concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto percettore sia pari al 40% (49,72% dal 2009) o al 5% del relativo importo a seconda dei casi, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni è costituito dall'intero importo del valore normale delle stesse.

Di conseguenza, ai fini della determinazione della plusvalenza, deve essere assunto come costo d'acquisto l'intero valore normale delle azioni o quote di società al momento dell'assegnazione.

Con riferimento alla determinazione del valore di acquisto, le casistiche più comuni sono contenute nel comma 6 dell'articolo 68 del TUIR. Presentiamo di seguito una tabella di sintesi di questi criteri.

CASO	DETERMINAZIONE DEL COSTO
Acquisto per successione	Valore definito (o, in mancanza, dichiarato) agli effetti dell'imposta di successione
Acquisto per donazione	Costo del donante
Aumento gratuito del capitale	Costo unitario determinato riprendendo il costo originario sul numero complessivo delle partecipazioni di compendio
Società di persone	<p><u>Il costo è aumentato</u>: dei redditi imputabili al socio</p> <p><u>Il costo è diminuito di</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perdite imputate al socio; - utili distribuiti (fino a concorrenza dei redditi imputati).

²⁵ Questa previsione (applicabile anche in caso di opzione del regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR) ha, evidentemente, la finalità di evitare che eventuali redditi già tassati o perdite già dedotte possano essere tassate (ovvero, nel caso di perdite, dedotte) nuovamente in sede di cessione della partecipazione.

Il comma 6 dell'articolo 68 del TUIR prevede espressamente che *“il costo o il valore di acquisto è documentato a cura del contribuente”*. In sostanza, l'onere di documentare il costo dedotto nel calcolo della plusvalenza grava sul contribuente che del costo stesso si è avvalso. Assumeranno rilevanza, quindi:

- gli atti di acquisto;
- le denunce di successione;
- i documenti relativi alla rinuncia ai crediti.

7.2 Rateazione del corrispettivo

La tassazione del *capital gain* segue rigidamente il criterio di cassa. In questo senso, infatti, la lettera f) del comma 7 dell'articolo 67 del TUIR prevede che *“nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o del valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta”*.

In questo contesto, nella circolare del 24 giugno 1998, n. 165/E,²⁶ l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione dei *capital gain* realizzati con il versamento di somme a titolo di anticipazione da parte del cessionario. In particolare, al riguardo:

- dopo avere ricordato che le plusvalenze *“s'intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il cennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento”*;
- è stato affermato che *“qualora nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui è stata effettuata la cessione il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione, di essi si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del corrispettivo e, pertanto, gli stessi non sono tassabili nell'anno in cui sono percepiti ma in quello in cui la cessione si è perfezionata”*.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il cedente non dovesse avere incassato nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione la totalità del corrispettivo in virtù dell'avvenuta pattuizione di un pagamento dilazionato, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

In particolare, a quest'ultimo riguardo, per la determinazione della plusvalenza (ovvero della minusvalenza) fiscalmente rilevante, la formula da adottare sarà la seguente:

Plusvalenza/minusvalenza = corrispettivo del periodo – costo totale * (corrispettivo del periodo/corrispettivo totale)

Esempio

Nel 2017 viene ceduta una partecipazione (costo di 99.000 Euro) a un corrispettivo di 180.000 Euro. Il pagamento avviene per 120.000 Euro nel 2010 e per 60.000 Euro nel 2018.

²⁶ Per completezza ricordiamo che questo indirizzo interpretativo è stato ribadito anche nelle seguenti successive risoluzioni: 13 marzo 2001 n. 27; 5 giugno 2002, n. 171; 21 luglio 2008, n. 313.

La plusvalenza relativa al periodo d'imposta 2017 è pari a 54.000 Euro, infatti:

- la plusvalenza totale è di 81.000 Euro e viene realizzata per 2/3 (120/180) nel 2017;
- ragionando in termini di costo, la quota di competenza del 2017 è pari a $99.000 * 120.000/180.000 = 66.000$ Euro. Conseguentemente la differenza tra il corrispettivo percepito nel 2017 pari ad Euro 120.000 ed il relativo costo (66.000 Euro) genera una plusvalenza pari a 54.000 Euro.

7.3 Il valore del diritto di opzione

Un problema particolare è legato alla determinazione del costo o valore del diritto. È evidente, infatti, che la realizzazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di diritti avviene con le regole ordinarie e, quindi, la plusvalenza scaturisce dalla differenza tra corrispettivo e costo.

Con riferimento alla determinazione del valore del diritto, esistono due metodi.

A. Il primo metodo

Il primo metodo è quello suggerito dai principi contabili e si basa sulla seguente formula:

$$CD = C * VD / VN$$

in cui:

CD: costo del diritto;

C: costo storico dell'azione;

VD: valore di mercato del diritto;

VN: valore di mercato delle azioni con diritto.

B. Il secondo metodo

Il secondo metodo è quello previsto nella circolare ministeriale 10 maggio 1985 n. 16.9.974 ed è basato sulla seguente formula:

$$CD = C * [PO / (VA + PO)]$$

In cui:

PO: prezzo di vendita del diritto;

VA: valore dell'azione dopo lo stacco del diritto.

In alcuni casi il possessore di una quota rinuncia al diritto di opzione per cui non si può parlare di vera e propria cessione a titolo oneroso. Analoga situazione si verifica quando la società delibera un aumento di capitale mediante conferimento in natura (articolo 2440 del codice civile) e contestuale esclusione del diritto di opzione.

In queste ipotesi, è opportuno sottolineare, l'operazione è al riparo da possibili contestazioni dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 solo quando esistono valide ragioni economiche.

7.4 Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni

L'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente prorogato da diversi provvedimenti di legge,²⁷ ha previsto, per le persone fisiche²⁸ in possesso di titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, la possibilità di rivalutare, ai fini della quantificazione delle plusvalenze realizzate in occasione della successiva cessione a titolo oneroso, il relativo valore fiscale.

L'articolo 1, comma 997, della legge 205/2017 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2018 previo versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'8%.

La finalità della riapertura dei termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni è quella di consentire a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di "rivalutare" il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2018, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, comma 1, lettere da a) a c-bis), TUIR, allorché le partecipazioni vengano successivamente cedute a titolo oneroso.

La nuova rideterminazione dei valori delle partecipazioni si considera perfezionata a condizione che, entro il 30 giugno 2018, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni. In particolare la perizia potrà essere rilasciata: da professionisti iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti; da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È utile ricordare che nell'ipotesi si effettui la rivalutazione di una partecipazione, il costo della perizia:

- è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
- incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci;

Sempre entro il termine del 30 giugno 2018, il contribuente è tenuto, pena decadenza della rivalutazione, al versamento dell'imposta sostitutiva sul valore della partecipazione risultante dalla perizia del professionista.

²⁷ Articolo 2 del D.L. n. 282/2002; articolo 6-bis del D.L. n. 355/2003; articolo 1, comma 376 della legge n. 311/2004, articolo 11-quaterdecies, comma 4 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203; articolo 1, comma 91, legge n. 244/2007; articolo 4, comma 9-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129; articolo 2, comma 229, legge n. 191/2009; articolo 7, comma 2, lettera dd), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 1, comma 156, legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 1, comma 626, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, comma 887, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e da ultimo articolo 1, comma 554, legge 11 dicembre 2016, n. 232)

²⁸ In particolare sono destinatari di questa disciplina, oltre alle persone fisiche, tutti i soggetti in grado di generare operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, ovvero le società semplici, le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, i soggetti non residenti (per i redditi di natura finanziaria imponibili in Italia), gli enti non commerciali (per quanto riguarda i beni che non rientrano nell'esercizio d'impresa) e le società di capitali cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

In merito, va evidenziato che il provvedimento in esame ha confermato un'aliquota unica per le imposte sostitutive pari all'8% che si applicherà sia alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

In sintesi, esercitando l'opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate, il contribuente è tenuto a versare, entro la data del 30 giugno 2018, un'imposta sostitutiva con aliquota dell'8%.

L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura sopra determinata, deve essere versata:

- dal soggetto possessore della partecipazione (anche se la partecipazione è detenuta presso un intermediario) o del terreno;
- con il modello F24 e l'importo dovuto può essere compensato, in tutto o in parte, con crediti fiscali o contributivi disponibili;
- in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo.

In caso di opzione per il versamento rateale, entro la data del 30 giugno 2018 dovrà essere versata solo la prima rata. Le rate successive scadranno, rispettivamente:

- il 30 giugno 2019;
- il 30 giugno 2020.

Queste rate dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2018.

In merito all'efficacia della procedura di rivalutazione delle partecipazioni nella circolare 24/10/2011 n. 47/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- *“il versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento versata”;*
- *“l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi. Le norme in esame prevedono, infatti, la facoltà di avvalersi di un'agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso”.*

Infine si segnala che, anche per la presente disposizione agevolativa, i soggetti che dovessero avere già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

In merito, nella risoluzione 17/10/2014 n. 91/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di donazione di partecipazioni già rivalutate, il donatario non può procedere allo scomputo dell'imposta sostitutiva versata dal donante in occasione della precedente rivalutazione. Infatti secondo l'Amministrazione finanziaria:

- l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l'effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della

partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione;

- lo scomputo può essere effettuato solo dal soggetto che originariamente ha rivalutato le partecipazioni e pagato l'imposta sostitutiva.

7.5 Casi particolari e chiarimenti ministeriali

7.5.1 La cessione di Bond Argentini

In data 23 dicembre 2001, la Repubblica Argentina ha dichiarato la moratoria dei titoli obbligazionari dalla stessa emessi decretando, conseguentemente, l'interruzione del pagamento degli interessi, nonché la sospensione del rimborso alla scadenza.

Il 14 gennaio 2005, con riferimento alle obbligazioni sottoscritte da investitori italiani, lo Stato argentino ha promosso una Offerta Pubblica di Scambio Volontaria, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, con la quale è stato offerto ai risparmiatori di scambiare le "vecchie obbligazioni" con una serie di "nuove obbligazioni" emesse dalla Repubblica Argentina.

A questa operazione di ristrutturazione del debito hanno aderito alcuni degli originari investitori italiani mentre altri hanno avviato un arbitrato dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, organismo arbitrale della Banca Mondiale, arbitrato conclusosi negozialmente a seguito del raggiungimento di un accordo stragiudiziale.

In termini generali, questo accordo prevede il pagamento in denaro di un importo pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell'Arbitrato.

In questo contesto, nella circolare n. 30/E del 28 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha ricompreso le somme corrisposte dall'emittente Repubblica Argentina agli obbligazionisti in seguito all'accordo raggiunto (ossia in cambio dell'annullamento dei titoli per effetto del rimborso) tra i "redditi diversi" di natura finanziaria (ex art. 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR) in base alla differenza esistente tra:

- la somma rimborsata e
- il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione.

Ai fini della tassazione, i redditi in esame sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997.

Considerato che gli ultimi aumenti dell'aliquota d'imposta non si rendono applicabili ai redditi derivanti da obbligazioni emesse da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni, è stata riconosciuta la tassabilità dei redditi in esame nella misura del 12.50% a titolo di imposta sostitutiva.

7.5.2 Bitcoin

Il Bitcoin è una tipologia di moneta di tipo "virtuale", o meglio "criptovaluta", utilizzata come "moneta alternativa" a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.

La circolazione dei Bitcoin, come mezzo di pagamento, si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio

di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari ("peer to peer") non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare.

Le "criptovalute", inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche:

- 1) non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphones), nei quali vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. "wallet") e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi;
- 2) vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

Lo scambio dei Bitcoin tra gli utenti, sia operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Per poterli utilizzare, gli utenti devono entrarne in possesso:

- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale; e/o
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Le "criptovalute", in alternativa alle valute tradizionali, vengono utilizzate principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi, ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on-line che consentono lo scambio di Bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).

Nella risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle compravendite di Bitcoin. Il caso esaminato ha riguardato una società svolgente attività di cessione e acquisto di bitcoin in cambio di valuta "tradizionale". Lo schema alla base delle predette operazioni è stato così sintetizzato:

- in caso di ordine di acquistare: il cliente anticipa le risorse finanziarie alla società che, effettuato l'acquisto di bitcoin, provvede a registrare nel wallet ("borsellino") del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati;
- in caso di ordine di vendere: la società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta.

Il ricavo (o la perdita) per la società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l'acquisto o tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente.

Con riferimento a quanto sopra, secondo l'Agenzia delle Entrate, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta effettuati da persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa, ed essendo assimilabili a delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta. Di conseguenza, non sussistono obblighi di sostituzione d'imposta per le società che compravendono "criptovalute" per i propri clienti.

8. PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato (con conseguente tassazione in Italia) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (articolo 23, comma 1, lettera f, del TUIR).

A differenza di quanto sopra, per espressa previsione normativa, sono escluse da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate quotate nei mercati regolamentati (a prescindere dal luogo di detenzione delle stesse).

In questo contesto, occorre considerare che il DM 23 marzo 2017 ha notevolmente ampliato la lista di paesi c.d. *white list*.

Per effetto di ciò, l'ambito applicativo del regime di esclusione dal reddito sopra illustrato è stato notevolmente esteso alle cessioni di partecipazioni non qualificate relative a società non quotate²⁹.

Si ricorda, infine, che, a prescindere dal trattamento sopra citato, i *capital gains* prodotti dai soggetti non residenti possono essere esclusi da tassazione in Italia sulla base delle eventuali disposizioni più favorevoli contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti da non residenti

Tipo di reddito	Regime fiscale
Partecipazioni emesse in Italia o all'estero	
Plusvalenza derivanti da partecipazioni in società non residenti	Imponibili solamente se il titolo è detenuto in Italia salva l'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ³⁰
Plusvalenza derivanti da partecipazioni in società residenti	Imponibili, salva l'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ³¹
Plusvalenza derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati	Non imponibili ³²
Plusvalenza derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti non negoziate in mercati regolamentati detenute da residenti in Paesi che concedono lo scambio d'informazioni	Esenti ³³

9. IMPOSTE INDIRECTE

Le cessioni di partecipazioni possono rilevare, ai fini delle imposte indirette, se cedute:

²⁹ Ad esempio, stante la ricomprensione della Svizzera tra i paesi *white list* previsti dal D.M. 23 marzo 2017, l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni non qualificate non quotate da parte di soggetti ivi residenti potrà beneficiare dell'esclusione da tassazione in Italia.

³⁰ Questo criterio è valido solo in occasione della cessione della partecipazione a titolo oneroso e non nei casi di rimborso delle quote, operazione che determina la percezione dei "redditi di capitale" ai sensi degli articoli 41, comma 1, lett. e) e 44 del TUIR, il cui presupposto territoriale è individuato dall'articolo 23, comma 1, lett. b) del TUIR, nel luogo in cui ha la sede la società che distribuisce l'utile. Fa eccezione alla regola il caso di rimborso di quote di capitale o riserve non formate con utili in eccesso rispetto al costo fiscale della partecipazione, in tale ipotesi, secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale 112/E del 1999, confermata dalla risoluzione 79/E del 2001, l'eccedenza costituirebbe reddito diverso di natura finanziaria. Tale impostazione non è stata riconfermata dalla circolare 40/E del 2002.

³¹ Articolo 23, comma 1, lett. f) del TUIR

³² Articolo 23, comma 1, lett. f) del TUIR

³³ Articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- a titolo oneroso, in quanto rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo;
- a titolo gratuito, *mortis causa* o *inter vivos*, in quanto rilevanti ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo.

9.1 Imposta sul valore aggiunto

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 4) del DPR 633/72, sono esenti da IVA *“le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli”*.

In base al n. 9) del citato articolo 10, il regime di esenzione è altresì applicabile alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle cessioni in oggetto.

Le stesse prestazioni, se riferite all'emissione delle azioni, sono invece escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto accessorie ad un'operazione (emissione delle azioni) irrilevante agli effetti impositivi

Posto che nella nozione di “cessione”, contenuta nell'articolo 2, comma 1, del DPR 633/72, sono compresi *“gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”*, ne consegue che rientrano nell'ambito delle “operazioni relative ad azioni”, esenti da IVA, anche

- la costituzione e la cessione dell'usufrutto;
- la cessione separata della nuda proprietà delle azioni (o delle quote sociali).

In linea generale, i trasferimenti di partecipazioni posti in essere da un soggetto passivo IVA devono essere certificati mediante l'emissione della fattura, da annotare nel registro delle fatture emesse previsto dall'articolo 23 del DPR 633/72. In base all'articolo 21, comma 6, del DPR 633/72, quest'ultima, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve contenere l'annotazione del titolo di esenzione e della relativa norma di riferimento (art. 10, comma 1, n. 4) del DPR 633/72). Si ricorda che l'emissione della fattura, relativamente ai trasferimenti di partecipazioni, non è obbligatoria, a meno che sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione da individuarsi in base alle regole stabilite dall'articolo 6 del DPR 633/72.

La fatturazione e la registrazione non sono richieste se il cedente ha optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 633/72.

In base all'articolo 19-bis, comma 2, del DPR 633/72, le operazioni esenti previste da numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, fra le quali rientrano le cessioni di partecipazioni azionarie, sono escluse dal calcolo del pro rata *“quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”*. L'irrilevanza delle predette operazioni ai fini della determinazione della percentuale di detraibilità non significa che l'imposta “a monte” sia detraibile: lo stesso comma 2 dell'articolo 19-bis stabilisce, infatti, che resta ferma l'indetraibilità dell'IVA relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle suddette operazioni esenti

Con riferimento a quanto sopra si ricorda che, ai fini del pro rata di detrazione, rientrano nella nozione di “attività propria dell'impresa” *“non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, come definito nel negozio costitutivo, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento «normale» per il conseguimento di quel fine, secondo parametri di regolarità causale, o comunque siano ad esso legati da un nesso di carattere funzionale, non meramente occasionale”*³⁴.

Relativamente al criterio della “strumentalità”, nella circolare ministeriale 26/11/1987 n. 71/461507 è stato precisato che *“specie per le operazioni normalmente intese di natura finanziaria (...) previste nei nn. 1 e 4 dell'art. 10, deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedano l'effettuazione non come oggetto proprio delle*

³⁴ Cassazione 19.1.96 n. 422; Cassazione 12.1.99 n. 236; Cassazione 3.5.2001 n. 6194; Cassazione 7.5.2008 n. 11085.

società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere considerate come attività proprie delle stesse, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell'ordinaria attività esercitata in quanto al supporto di dette attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima; e sotto tale profilo non può darsi rilievo alla loro frequenza o alla loro entità”

La definizione dell'attività propria dell'impresa deve essere verificata sia in relazione al contenuto dell'oggetto sociale indicato nello statuto sociale sia in base all'attività effettivamente svolta³⁵.

9.2 Imposta di registro

L'atto di cessione di partecipazioni è soggetto alla registrazione:

- in termine fisso: se redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico³⁶;
- in caso d'uso: se redatto per scrittura privata non autenticata³⁷.

Si ricorda che gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale sono considerati alla stregua di scritture autenticate e, pertanto, devono essere registrati in termine fisso (con pagamento dell'imposta di registro fissa di 200,00 euro e dell'imposta di bollo di 15,00 euro³⁸).

Una questione controversa riguarda le modalità di applicazione dell'imposta di registro alle plurime cessioni di partecipazioni che sono ricomprese in un medesimo atto. Al riguardo, nella risoluzione 02/04/2015 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di assoggettare l'atto contenente più cessioni di quote sociali all'imposta di registro in misura fissa per tante volte quante sono le cessioni realizzate³⁹.

Questa linea interpretativa è avvalorata dall'articolo 21, comma 1, del DPR 131/86, in base al quale è previsto che “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.

9.3 Imposta di bollo

L'operazione di cessione di azioni, titoli, quote sociali, obbligazioni è generalmente esente da imposta di bollo.

In deroga a quanto sopra sono assoggettati all'imposta (in misura pari a € 15) gli atti relativi al trasferimento di quote sociali sottoposte a registrazione mediante procedure telematiche.⁴⁰

³⁵ Al riguardo si vedano: Corte di Cassazione, sentenza 12/11/2001 n. 13992 e 07/05/2008 n. 11085

³⁶ Ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

³⁷ Ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.

³⁸ In tal senso si veda la circolare Agenzia delle Entrate 29/05/2013, n. 18.

³⁹ In senso opposto alla tesi espressa dall'Agenzia delle Entrate si vedano: Studio della Commissione Studi Tributarî n. 238/T del 21 novembre 2008; C.T. P. Brescia 19/03/2013 n. 70/64; CTP Massa Carrara 30/01/2012 n. 87/1. Sull'argomento si vedano anche: Cassazione 29/10/2014 n. 22899; Cassazione 15/09/2015, n. 18122; Cassazione 19/02/2015, n. 3300;

⁴⁰ Ex articolo 1-bis, n. 3, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26.10.1972 n. 642

9.4 Tobin tax

La normativa di riferimento relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie, la c.d. "Tobin Tax", è definita dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), la quale prevede che il "trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione".

La cessione di partecipazioni può ricadere nell'ambito applicativo della c.d. "Tobin tax", ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, soltanto nel caso in cui la cessione abbia come oggetto azioni, nella fattispecie partecipazioni in:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società europee⁴¹;
- società cooperative e di mutue assicuratrici (salvo che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2519 comma 2 del codice civile).

Dall'elenco in esame sono escluse, le quote di partecipazione relative a società a responsabilità limitata e società di persone.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Inoltre, quest'ultima è dimezzata per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e di strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli ⁴². Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

In tutte le operazioni citate, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di rilasciare un esemplare cartaceo del modello trasmesso e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuto pagamento⁴³. Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2017.

Esempio

Si consideri il caso di un contribuente che abbia ceduto alla società emittente 1800 azioni rappresentanti meno dell'0.1% del capitale sociale, incassando 1.800 euro dall'operazione. Queste azioni sono state acquistate in sede di costituzione societaria per una quantità pari a 100, e successivamente sono state incrementate a seguito di aumenti di capitale gratuiti.

In questo caso, trattandosi di un'operazione finanziaria, tassata pertanto alla fonte, l'intermediario trattiene l'importo relativo alla tassazione applicata sull'operazione finanziaria effettuata e versa l'imposta al Fisco.

Di conseguenza, se l'operazione:

- riguarda una vendita di azioni, l'aliquota applicata è pari allo 0,2% del valore della transazione, con una trattenuta uguale a euro 3,6 ($1800 * 0,2\%$);
- è avvenuta su un mercato regolamentato, o tramite un sistema multilaterale di negoziazione, l'aliquota è pari allo 0,1% delle transazioni, con una ritenuta uguale a euro 1,8 ($1800 * 0,1\%$).

⁴¹ In conformità al regolamento CE 8 ottobre 2001, n. 2157.

⁴² In conformità all'articolo 2, punto 10, del regolamento CE del 10 agosto 2006, n. 1287.

⁴³ Si vada, per le istruzioni, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2169 del 4 gennaio 2017.